

Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali 1/A is. 222
98122 MESSINA
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Ferrara - Sez. Lavoro

Istanza di sospensione cautelare ex art. 700 cpc

La sig.ra **Saretta Campo**, nata a Brolo, l'11.06.1977, ivi residente,
via Manfredi di Svevia, 48, c.f. CMPSTT77H51B198Q,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale giusta procura
in atti

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,**
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna,**
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara,**

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno
scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di
assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità
straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017.

Premesso

1. Il provvedimento di trasferimento con il quale la ricorrente è
stata trasferita presso l'ambito 0005 Emilia Romagna provincia di
Ferrara;

2. Il ricorso ex art. 414 c.p.c., che si deposita in uno alla presente,
con il quale, tra l'altro, sono state sollevate eccezioni circa la
legittimità del detto provvedimento di trasferimento, nonché
chiesta la sospensione dello stesso.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto
all'assegnazione di una sede definitiva che tenga conto del suo

diritto ai benefici di cui all'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 compiutamente richiesti nonché all'attribuzione di una sede definitiva che rispetti il punteggio dalla stessa vantato e non computato dagli Uffici periferici del MIUR; il tutto previa sospensione del provvedimento di assegnazione a Ferrara, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

Fumus boni iuris

Nel caso che ci occupa ricorrono gravi motivi, palesemente fondati, per predisporre la sospensione del detto provvedimento di trasferimento; la ricorrente ha certamente diritto all'attribuzione di una sede definitiva più vicina rispetto a quella assegnatale nel rispetto dei benefici di cui gode nonché delle preferenze espresse.

La sig.ra Campo Saretta, docente di scuola primaria a tempo indeterminato a far data dall'1.09.2015, assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'ambito di Ferrara, è stata costretta a presentare domanda di mobilità, a seguito della quale è stata illegittimamente trasferita in Emilia Romagna.

Alla ricorrente, infatti, è stato attribuito dall'Usp di Ferrara un punteggio errato pari a 22 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento, non tenendo conto dei 12 punti maturati dal 2003 al 2006 e nell'anno scolastico 2007-2008 con servizio presso la scuola materna paritaria "Progetto Infanzia" di Brolo (Me) e la parrocchia Maria SS. Assunta, che le avrebbero consentito di collocarsi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo

ambito prescelto (Messina) ovvero in altro viciniore.

Tuttavia, scorrendo l'elenco dei trasferimenti, risulta che proprio a Messina sono stati assegnati posti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, oltre che senza precedenza alcuna, ignorando il diritto riconosciuto alla Campo dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di uno degli ambiti provinciali di Messina, nel rispetto del punteggio corretto nonché dei benefici cui ha diritto, secondo le direttive impartite dal Ministero.

È evidente il macroscopico errore in cui sono incorsi il Ministero, nonché l'Ufficio regionale per l'Emilia Romagna e provinciale di Ferrara, inficiando l'attribuzione della sede definitiva.

Si appalesa, altresì, un'evidente violazione dell'art. 436 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede deve essere disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale sono state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016 e dovranno, conseguentemente, essere disapplicate.

Si rileva come la sig.ra Campo sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi

normativi dettati in materia; ciò determinando grave nocumento per l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che, con condotta spregiudicata ed illegittima, ignorando l'istanza di assegnazione temporanea proposta dalla ricorrente in data 03.10.2016 il Ministero, ed i suoi Uffici periferici, hanno continuato ad assegnare a titolo temporaneo o definitivo, cattedre nella provincia di Messina (si veda doc. 37 del ricorso introduttivo).

Periculum in mora

Una siffatta situazione rischia di mortificare ancor di più la sfera personale e sociale della ricorrente, arrecando alla stessa ulteriore grave ed irreparabile nocumento.

A causa dell'errata assegnazione della sede, è stata costretta a presentare domanda di assegnazione temporanea, rimasta, tuttavia, inevasa.

Pertanto, a causa dell'illegittimo trasferimento, è stata obbligata trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento nè contatti, prendendo servizio presso la sede assegnatale, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinando un pregiudizio "irreparabile" per l'odierna ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi stanno intaccando non

solo la sfera patrimoniale, ma anche e soprattutto quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente è stata costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Vi è fondato pericolo che possa rimanere per tre lunghi anni lontana dalla propria famiglia; non solo dal marito, ma anche e soprattutto dai propri figli, entrambi minori e dei quali uno minore dei tre anni.

La sig.ra Campo è madre di un bambino di età inferiore ai tre anni e le vanno riconosciuti, pertanto, i benefici ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, compiutamente richiesti, secondo il quale per i dipendenti pubblici è prevista una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino, favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.

La lontananza proprio dai figli sta comportando per la madre l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati degli stessi, soprattutto del piccolo ancora in tenera età, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente ha subito gravi danni, atteso che la stessa risiede a Messina ed è stata trasferita a Ferrara.

Tale provvedimento, infatti, le ha imposto un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni: ha dovuto prenotare il viaggio, reperire una sistemazione, il tutto facendo fronte ad innumerevoli spese, delle quali ci si riserva di produrre la relativa documentazione utile per la richiesta di risarcimento.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che è andata incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche e soprattutto del suo ruolo di moglie e madre.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Saretta Campo, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice del Lavoro nominato

voglia

ricorrendo i presupposti, sospendere, in via cautelare, anche *inaudita altera parte*, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel giudizio di merito, il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0005 Emilia Romagna provincia di Ferrara.

Messina 16 dicembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale